

DETERMINAZIONE n. 9 del 17 febbraio 2021

Oggetto: acquisto licenza code two exchange rules 2013 per 75 mailbox secondo la procedura di acquisizione di beni e servizi di modico valore inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l'Amministratore Unico di Italia Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale della Società;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con Determinazione n. 05/2020 del 6 maggio 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO il Regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016, adottato con determinazione dell'Amministratore unico n. 17 del 12 dicembre 2019 (d'ora in poi anche Regolamento), che all'articolo 11 prevede che gli acquisti di modico valore inferiore a 1.000 euro possono essere effettuati con procedura autonoma con l'adozione di un atto equivalente alla determinazione a contrarre e senza l'obbligo di utilizzare l'elenco degli operatori economici e di effettuare indagini di mercato;

PRESO ATTO della richiesta di acquisto pervenuta in data 29 gennaio 2021 dal Responsabile ufficio soluzioni IT, con la quale è stato richiesto di poter disporre di:

- una licenza code two exchange rules 2013 inizialmente per 100 mailbox, successivamente invece portate a 75 mailbox, per la gestione centralizzata di regole tra cui firma, e disclaimer per la privacy;

TENUTO CONTO del modico valore della spesa da sostenersi;

VALUTATA l'acquisizione suindicata come effettivamente necessaria e congrua alle esigenze organizzative/operative aziendali;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTE le Linee Guida n.3 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

TENUTO CONTO che l'articolo 7 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione n. 17 del 12 dicembre 2019, individua il RUP nella persona del Responsabile del Settore Programmazione, contabilità e amministrazione, ovvero nel Dott. Luca Santachiara, che per questa tipologia di acquisto ricopre anche il ruolo di Direttore dell'Esecuzione;

VISTA la determinazione dell'Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 17 del 12 dicembre 2019 con la quale è stato adottato il sopra citato Regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni e servizi sottosoglia che all'articolo 7 ha disposto che il direttore dell'esecuzione del contratto per gli acquisti di natura informatica è persona diversa dal RUP e, in particolare, il Responsabile del Settore Operations o altro dipendente da lui delegato;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. **Z0530A6DB3** richiesto in data 16 febbraio 2021 tramite il portale ANAC;

VISTA l'offerta presente sul sito web del fornitore orderscodetwo.com;

VALUTATA l'offerta del fornitore sopra menzionato e le relative condizioni economiche, che al momento consentono l'acquisto direttamente dal sito web;

RILEVATO che il fornitore orderscodetwo.com è in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali;

TENUTO CONTO che nel budget 2020 è presente lo stanziamento a copertura dei costi in base al ricalcolo delle voci di spesa presenti nel budget e al plafond che si è venuto a creare nelle seguenti linee: "spese impreviste", "costi per la formazione", "buoni pasto", "spese per il personale", "consulenze ad hoc", "lavoro interinale" e che la spesa che si è resa necessaria è di ammontare modesto e che il plafond è ancora disponibile nelle more della definizione del budget 2021;

DETERMINA

di autorizzare l'acquisto della licenza code two exchange rules 2013 per 75 mailbox per la durata di un anno per una spesa complessiva di **€ 858,00** di cui € 714,00 per licenza e € 144,00 per support contract.

Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola